



COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 76/74 DEL 27/10/2026

OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA SANDRO PERTINI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA «HALLOWEEN – FESTA DELLE STREGHE» DEL 31 OTTOBRE 2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Vista la comunicazione pervenuta in data 02 ottobre 2026 al prot. gen. n. 10741, a firma della sig.ra MIGLIORERO Patrizia, in qualità di organizzatrice e presidente della Pro Loco di Balangero, con la quale viene richiesta l'istituzione del divieto di sosta e di transito veicolare in piazza Sandro Pertini per consentire lo svolgimento della manifestazione denominata «Halloween – Festa delle streghe»;

Preso atto che la manifestazione si svolgerà sabato 31 ottobre 2026, dalle ore 16:30 alle ore 24:00, all'interno del parco comunale, nel padiglione «Ing. Domenico Stabio» e nell'area di parcheggio di piazza Sandro Pertini, di fronte all'ingresso comunale;

Considerata la necessità di rendere disponibile l'area interessata già dalle ore 14:00, al fine di consentire le operazioni di allestimento e il successivo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza;

Ritenuto pertanto necessario istituire temporaneamente il divieto di sosta e di transito veicolare nell'area di parcheggio sopra individuata, fatte salve le deroghe indicate nel dispositivo;

Visti:

- gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

ORDINA

Per il giorno **sabato 31 ottobre 2026, dalle ore 14:00 alle ore 24:00, in piazza Sandro Pertini**, nell'area di parcheggio di fronte all'ingresso comunale, sono istituiti:

1. il divieto di sosta per tutti i veicoli;
2. il divieto di transito per tutti i veicoli.

Sono esclusi dai suddetti divieti:

- i veicoli di soccorso e di pronto intervento, delle Forze di polizia e della Protezione Civile, per comprovate esigenze di servizio;
- i veicoli degli addetti all'allestimento, limitatamente al tempo necessario per le relative operazioni, secondo le indicazioni dell'organizzazione e nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

DISPONE

Che l'organizzatore provveda alla collocazione, al mantenimento in efficienza e alla rimozione, al termine della manifestazione, dell'idonea segnaletica temporanea, secondo le indicazioni del Comando di Polizia Municipale e nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento.

Che la presente ordinanza sia comunicata all'organizzatore, pubblicata all'Albo pretorio comunale e trasmessa:

- al Comando di Polizia Municipale;
- alla Stazione Carabinieri di Mathi;
- al Gruppo comunale di Protezione Civile.

Che, ove necessario, con il supporto dei volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile, siano fornite agli utenti della strada indicazioni sui percorsi alternativi.

DEMANDA

Agli organi di polizia stradale, ciascuno per quanto di competenza, la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Che le violazioni delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sono sanzionate ai sensi delle disposizioni del Codice della strada applicabili.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento, ovvero dalla pubblicazione nei casi previsti dalla legge.

fp

**Il Responsabile del Servizio
di Polizia Municipale
Franco Dott. ROMEO**
Firmato digitalmente